

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5466

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIOCCI CARLO ALBERTO, NENNA D'ANTONIO, MONACI, TASSONE, GOTTARDO, URSO, SODDU, VECCHIARELLI, ORSENIGO, ANTONUCCI, ZAMPIERI, VITO, MANCINI VINCENZO, CHIRIANO**

*Presentata il 20 febbraio 1991*

**Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 in data 8-9 gennaio 1991, a seguito della richiesta avanzata dalla Corte dei conti con varie ordinanze, si è pronunciata sull'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in cui non dispone a favore dei dirigenti statali (ed assimilati) collocati a riposo anteriormente al 2 gennaio 1979 la riliquidazione delle pensioni sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione dei vari provvedimenti legislativi intervenuti, dal 1982 in poi, a favore dei dirigenti in attività di servizio.

La citata sentenza, che ha valore « additivo » in quanto estende ad altri soggetti i benefici previsti dal citato decreto-legge n. 379 del 1987, ha determinato, in

sede di attuazione, incertezze di natura interpretativa a causa della complessità della materia e della diversificata posizione dei destinatari.

Una siffatta situazione suggerisce la necessità di proporre l'adozione di apposito provvedimento legislativo che disciplini in modo organico e completo la materia di cui trattasi e che stabilisca, ai sensi delle vigenti norme, la copertura finanziaria della spesa da sostenere in adempimento della sentenza stessa.

Inoltre, la Corte costituzionale ha posto in rilievo la mancanza nella legislazione pensionistica di un meccanismo di perequazione permanente delle pensioni che si sarebbe dovuto adottare fin dal 1976 a seguito della legge 29 aprile 1976, n. 177, riconoscendo, nelle considerazioni in diritto, che l'intento riequilibratore dell'agguancio delle pensioni alle retribuzioni

è stato attuato con il decreto-legge n. 379 del 1987, il quale però, limitandone l'applicazione soltanto ad una parte degli interessati, ha determinato una valanga di ricorsi e l'adozione della citata sentenza, che ha esteso il beneficio a tutto il personale dirigente in quiescenza.

Il cennato criterio, secondo la Corte costituzionale, dovrebbe valere anche per gli aumenti concessi ai dipendenti in attività di servizio dal decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, tanto che la data di entrata in vigore della presente legge di conversione è stata presa a base per stabilire la decorrenza (1° marzo 1990) della riliquidazione per i pensionati ante 2 gennaio 1979.

Il principio affermato dalla Corte costituzionale sia pure nelle considerazioni di diritto e non riportato nel dispositivo della sentenza, in mancanza evidentemente di esplicita richiesta degli interessati nei ricorsi e della Corte dei conti nelle ordinanze, non può non essere recepito in sede di adozione del provvedimento legislativo in questione, anche per evitare una massa di ricorsi nonché la creazione di nuovi pensionati d'annata, ciò che è in contrasto con l'intento più volte manifestato dalle autorità governative e legislative.

Sembra, quindi, indispensabile prevedere nell'emanando provvedimento legislativo l'estensione a tutti i dirigenti in quiescenza dei benefici contenuti nel decreto-legge n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 37 del 1990 e in quello successivo 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21.

Avuto altresì riguardo alla circostanza che presso la Corte dei conti sono pendenti numerosissimi ricorsi e che la definizione degli stessi con la scontata decisione favorevole comporterebbe soltanto un inutile pesante aggravio di lavoro per tutti gli uffici interessati, si è ritenuto di includere nel provvedimento in esame una norma che preveda l'estinzione di diritto dei cennati ricorsi. E ciò anche per evitare un ulteriore, notevole aggravio per

l'erario dovuto alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi. Ovviamente tale norma non è di nocumento ai ricorrenti i quali otterrebbero parimenti e con maggiore celerità il riconoscimento dei loro diritti.

In considerazione di quanto precede è stato predisposto l'unito progetto di legge il cui contenuto si illustra qui di seguito:

#### Articolo 1.

Comma 1. Si riporta il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 379 del 1987, con la modifica della decorrenza della data di collocamento a riposo e con la specificazione che in sede di riliquidazione va tenuto conto anche del disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, non applicato in occasione della precitata riliquidazione.

Comma 2. Si fissa la decorrenza della riliquidazione delle pensioni già stabilita dalla Corte costituzionale e si prevede l'estensione delle altre disposizioni di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 379 del 1987.

Comma 3. Si prevede la riliquidazione delle pensioni per il personale collocato a riposo con decorrenza anteriore al 1° marzo 1989 in quanto per quello collocato a riposo successivamente la pensione è stata liquidata in base agli stipendi già aumentati.

Comma 4. Si prevede la concessione dell'aumento del 15 per cento per il personale collocato a riposo con decorrenza anteriore al 1° luglio 1990 in quanto per quello collocato a riposo in data successiva la pensione è stata liquidata in base agli stipendi già aumentati per effetto del decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123 (poi decaduto).

Comma 5. Si stabilisce, per semplificare i compiti degli uffici interessati e per accelerare la corresponsione degli aumenti, che la concessione dei benefici di cui al comma 4 è demandata alle direzioni provinciali del tesoro o agli altri enti trattandosi di un aumento percentuale uguale per tutti.

*Articolo 2.*

Si stabilisce l'estinzione di diritto dei ricorsi prodotti dai dirigenti ai fini di ottenere l'estensione dei benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 379 del 1987.

*Articolo 3.*

Comma 1. Si indica la copertura finanziaria.

Comma 2. Si autorizza il Ministro del tesoro a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Con l'approvazione della proposta sopra illustrata verrebbe a definirsi la posizione pensionistica di tutti i dirigenti statali e assimilati a riposo mentre la soluzione del problema relativo all'aggancio automatico della pensione alla modifica del trattamento di attività che riguarda tutti i dipendenti cessati dal servizio dovrebbe formare oggetto di apposito provvedimento.

Avuto riguardo all'importanza dell'iniziativa in favore di una numerosa categoria tanto benemerita quanto ingiustamente e per lungo tempo trascurata si confida in un rapido e favorevole accoglimento della proposta di cui trattasi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato nonché dei dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio con decorrenze anteriori al 2 gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, della legge 17 aprile 1984, n. 79, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341. Ai fini della riliquidazione deve intendersi compreso anche il disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1° marzo 1990. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

3. Le pensioni delle categorie di personale di cui al comma 1, collocato a riposo con decorrenze anteriori al 1° marzo 1989, sono riliquidate, con effetto dal 1° marzo 1990, in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37.

4. Le pensioni delle categorie di personale di cui al comma 1, collocato a riposo con decorrenze anteriori al 1° luglio 1990, sono aumentate in ragione del quindici per cento annuo a decorrere dal 1° luglio 1990.

5. I benefici concessi per effetto del comma 4, sono liquidati d'ufficio a cura delle direzioni provinciali del tesoro o degli altri enti che hanno in carico le relative partite di pensioni.

#### ART. 2.

1. I ricorsi prodotti dalle categorie di personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 per ottenere l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono dichiarati estinti di diritto.

#### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 miliardi per l'anno 1991, si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.